



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

Determina n. 233 del 23/11/2023

DIRETTORE GENERALE: Enzo Lucchini

OGGETTO: PROTOCOLLO D’INTESA CON IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO PER L’ALLOGGIAMENTO DEI VIGILI PRESSO L’ISTITUTO REDAELLI DI VIMODRONE E I CONVITTI DEGLI ISTITUTI DI MILANO E VIMODRONE – BIENNIO 2024/2025

Responsabile del Procedimento Cristina Callerio

PRATICA TRATTATA DA: Cristina Callerio

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI UOC AFFARI GENERALI E TRASPARENZA
CRISTINA CALLERIO

(La sottoscrizione dell’attestazione è avvenuta in via telematica con password di accesso)

IL DIRETTORE GENERALE
ENZO LUCCHINI
(Firmato digitalmente)

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamate le disposizioni normative e statutarie vigenti, nonché i regolamenti interni aziendali, ove si precisa, in attuazione del principio di ripartizione delle competenze tra gli Organi dell'Azienda, che spetta al Consiglio la funzione di indirizzo e di programmazione delle attività aziendali e al Direttore Generale e ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno;

viste

- le prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e nel D.M. 10 marzo 1998, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'attività delle squadre antincendio aziendali;
- la L.R. 1/2003 smi, ove prevede che le ASP possono porre in essere tutti gli atti e i negozi giuridici, anche di carattere privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi;

premesso che il Responsabile del Procedimento riferisce quanto segue:

- tra l'ASP Golgi-Redaelli e il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano da anni intercorrono con esito favorevole intese secondo le quali viene prevista e disciplinata la permanenza di Vigili del Fuoco presso alloggi siti nella struttura dell'Istituto P. Redaelli di Vimodrone (da ultimo, 4 militari sino al 31.12.2023), a fronte – tra le altre cose - di supporto al Datore di Lavoro e al Servizio di Prevenzione aziendale in ordine alla gestione di tematiche di sicurezza in materia di antincendio e formazione;
- nel corso del 2023 sono, altresì, state stipulate intese, anch'esse con scadenza al 31.12.2023, per l'alloggiamento – a titolo oneroso – di ulteriori Vigili presso i convitti degli Istituti di Milano e di Vimodrone;
- il suddetto Comando ha manifestato l'interesse al mantenimento degli accordi in questione successivamente alla scadenza indicata;
- la Direzione Operativa degli Istituti, interpellata al proposito, conferma la disponibilità dei posti già assegnati presso l'Istituto di Vimodrone, nonché di 2 stanze da 2 posti letto cadauna (per n. 4 posti letto complessivi) di cui una presso il convitto maschile dell'Istituto Redaelli di Milano ed una presso il convitto maschile dell'Istituto Redaelli di Vimodrone;
- la prosecuzione e l'attuazione delle intese, da effettuarsi anche sulla base delle osservazioni in materia del dirigente delegato alla sicurezza e del RSPP utili a garantire la complessiva proporzionalità delle reciproche obbligazioni, risultano rispondere a criteri di convenienza aziendale, in considerazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e nel D.M. 10 marzo 1998, e successive integrazioni e modificazioni;
- con nota del 15.11.2023 è stata rappresentata al Comando la disponibilità al rinnovo della collaborazione per il biennio 2024-2025, alle condizioni previgenti, fatta salva l'unificazione dei due accordi per ragioni di economicità dell'azione amministrativa;
- la proposta è stata successivamente assentita dal Comando, mediante restituzione di protocollo d'intesa già sottoscritto;

richiamato quanto sopra riferito, il Responsabile del Procedimento propone:

- di dare corso agli accordi in questione, previa approvazione della stipula dei medesimi sulla base dell'allegato atto;

ritenuto di fare propria la proposta del Responsabile del Procedimento che, con la propria sottoscrizione, attesta che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è legittimo;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate,

1. di approvare il rinnovo per il biennio 2024-2025 delle intese fra l'Azienda ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano per l'alloggiamento fino ad un massimo di n. 4 militari del Comando presso i locali destinati dell'Istituto Redaelli di Vimodrone, nonché per l'alloggiamento – a titolo oneroso – di ulteriori Vigili presso i convitti degli Istituti di Milano e di Vimodrone;
2. di provvedere a tal fine alla sottoscrizione dell'atto posto in allegato quale parte integrante del presente

- provvedimento;
3. di prevedere che l'attuazione degli accordi oggetto del presente provvedimento è demandata alla Direzione Operativa degli Istituti, nonché al Dirigente delegato per la Sicurezza ed al RSPP per le parti di rispettiva competenza, anche con riferimento alla programmazione e richiesta delle attività formative ivi previste (se del caso, in coordinamento con la UOC Gestione Risorse Umane);
 4. di demandare al Responsabile del Procedimento l'attuazione del presente provvedimento, ai fini del perfezionamento degli accordi di cui trattasi;
 5. di trasmettere il presente provvedimento per competenza alla seguente struttura:
 - UOC Affari Generali e Trasparenza

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Enzo LUCCHINI

Documento firmato digitalmente ai sensi delle norme vigenti

PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'A.S.P. GOLGI-REDAELLI ed il COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO di MILANO - BIENNIO 2024-2025

Tra l'A.S.P. Golgi-Redaelli, con sede legale in Via B. D'Alviano n.78, cap 20146, rappresentata dal Direttore Generale/Legale Rappresentante, Dott. Enzo LUCCHINI

e

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano – Via Messina 35/37 – rappresentato dal Comandante Provinciale Ing. Nicola MICELE

Premesso che

- con precedenti protocolli d'intesa fra questa Azienda ed il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano sono state previste e disciplinate la permanenza di Vigili del Fuoco presso la struttura Istituto Geriatrico Redaelli di Vimodrone, nonché presso i convitti di Milano e di Vimodrone;
- il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano ha tuttora la necessità di alloggiare una parte del personale dipendente e presso la sede citata sono già utilizzati dallo stesso idonei spazi adeguatamente attrezzati;
- l'Azienda, anche in considerazione delle prescrizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/08 e nel D.M. 10 marzo 1998, e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all'attività delle squadre antincendio degli Istituti Geriatrici amministrati e della sede dell'Archivio Storico dell'Azienda di Via Piatti n.8, mantiene l'interesse a valersi del supporto dei Vigili del Fuoco;

tramite il presente Protocollo d'Intesa

SI CONCORDA QUANTO SEGUE

A) L'A.S.P. GOLGI - REDAELLI

1 - Mette a disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano per il biennio 2024-2025 a titolo non oneroso fino a n. 4 posti letto presso alloggi situati nell'Istituto Geriatrico "P. Redaelli" di Vimodrone, provvedendo altresì alla fornitura degli effetti letterecchi e della biancheria piana, prevedendo per quest'ultima un cambio settimanale. Il riordino dei locali di pernottamento è a cura dei fruitori del servizio;

2 - mette a disposizione del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano n. 2 stanze da 2 posti letto cadauna (per n. 4 posti letto complessivi) di cui una presso il convitto maschile dell'Istituto Redaelli di Milano ed una presso il convitto maschile dell'Istituto Redaelli di Vimodrone, alle condizioni di cui all'allegato 1 parte integrante delle presenti intese;

3 - permette ai Vigili del Fuoco ospitati presso l'Istituto e i convitti di fruire della mensa del personale, alle stesse condizioni economiche del personale dell'Azienda;

4 - consente l'accesso ai locali assegnati, in orario di chiusura della portineria centrale, attraverso altri ingressi dedicati ed individuati dalla Direzione Operativa degli Istituti;

5 - provvede, tramite la Direzione Operativa degli Istituti, all'effettuazione delle comunicazioni previste dalle attuali norme per l'ospitalità, di ciascun vigile inviato dal Comando in questione;

B) IL COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO

1 - S'impegna a fornire all'Istituto un elenco nominativo dei dipendenti VV.F. per i quali si chiede il primo alloggiamento e a munirli di apposito contrassegno di riconoscimento che dovrà essere esibito per l'accesso alla struttura. Successivamente, invierà il proprio personale dipendente, previa apposita comunicazione agli uffici della Direzione Operativa degli Istituti, almeno due giorni prima della assegnazione dei posti letto, nel limite della capacità ricettiva concordata di posti presso l'Istituto di Vimodrone;

2 - a fronte di quanto previsto al punto A) del presente protocollo, si impegna alle seguenti attività:

- prevedere, in caso di emergenza, l'intervento del proprio personale eventualmente presente presso la struttura, per collaborare con le squadre di emergenza designate dal Datore di Lavoro nella gestione delle emergenze;

-fornire, secondo quanto disposto dalle normative vigenti, supporto tecnico al Datore di Lavoro ed al Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale in ordine a:

- organizzazione ed effettuazione delle prove di evacuazione presso le sedi dell'ente;
- adeguamenti dei vigenti Piani di Emergenza e Evacuazione;
- risoluzione di problematiche su temi specifici di competenza, che possono consentire una migliore risposta alle esigenze di tutela e di prevenzione dai rischi connessi alle attività dell'Azienda, in particolare per quelle relative alle procedure antincendio e di evacuazione;

- prevedere la partecipazione di personale dell'A.S.P. designato quale responsabile o componente delle squadre antincendio aziendali a corsi di formazione teorico-pratici organizzati, anche ad hoc, dal Comando Provinciale dei VV.F. in materia di prevenzione incendi, come previsti dall'art. 7 del D.M. 10.03.1998, finalizzati al conseguimento dell'attestato individuale di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della L. n. 609/96;
- fornire supporto per l'addestramento del personale sulle operazioni di primo intervento in materia di lotta all'incendio relativamente ad altre figure individuate dall'Azienda.

3 – s'impegna a portare a conoscenza dei propri dipendenti destinati all'alloggio presso l'Istituto le seguenti norme comportamentali e ad esigerne il rispetto:

- i Vigili non hanno accesso ai reparti di degenza e devono comunque evitare di tenere comportamenti che possano in alcun modo allarmare o infastidire gli ospiti;
- i Vigili del Fuoco alloggiati presso l'Istituto devono osservare le norme sulla privacy e comunque trattare con la massima riservatezza tutte le notizie di cui vengano a conoscenza, anche accidentalmente, riguardanti gli ospiti ed il personale;
- durante la loro permanenza in Istituto, i vigili sono tenuti all'osservanza dei Regolamenti interni e ad evitare comportamenti lesivi della dignità della persona,
- i soggetti che accedono alla struttura dovranno, in ogni caso, rispettare tutte le precauzioni di prevenzione e di sicurezza sanitaria e le disposizioni vigenti in struttura per la limitazione ed il contenimento di eventi anche di carattere emergenziale, secondo le indicazioni emanate dall'azienda,

e prende atto che eventuali infrazioni alle norme sopra riportate comportano la perdita del diritto all'alloggio presso la struttura, sulla base di segnalazione scritta e circostanziata da parte della Direzione Operativa degli Istituti.

Per quanto riguarda i convitti:

1 – s'impegna a richiedere alla Direzione Operativa degli Istituti – mediante l'apposita Domanda di Ammissione al Convitto – l'ospitalità dei Vigili del Fuoco, nei limiti dei posti letto a disposizione; la domanda va controfirmata dal Vigile del Fuoco interessato;

2 – s'impegna a munire gli stessi di apposito contrassegno di riconoscimento che dovrà essere esibito per l'accesso alla struttura.

C) DISPOSIZIONI GENERALI

1 – Le parti si impegnano ad applicare con spirito di collaborazione il presente protocollo d'intesa con validità biennale, a far data dal 01 gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025. L'intesa non è rinnovabile tacitamente; alla scadenza potrà essere prorogata per analogo periodo previo accordo tra le parti. Eventuali modifiche delle condizioni, in corso di vigenza dell'intesa, dovranno essere formalizzate con provvedimento.

2 – Le parti prevedono la possibilità di recesso dal presente protocollo, qualora fossero disattesi unilateralmente gli indirizzi nel medesimo riportati, previa comunicazione scritta della parte recedente.

3 – L'applicazione delle attività disciplinate dal presente protocollo d'intesa per quanto riguarda l'A.S.P. "Golgi-Redaelli" è demandata alla Direzione Operativa degli Istituti, anche per il tramite del Responsabile dei Servizi di Governo di ciascun Istituto di riferimento per quanto riguarda i convitti, nonché al Dirigente delegato per la Sicurezza ed al RSPP per le parti di rispettiva competenza. In particolare, a fronte di infrazioni relative a quanto disposto alla lett. B) punto 3, la Direzione Operativa degli Istituti procederà direttamente agli opportuni contatti con il Comando Provinciale per l'allontanamento del Vigile interessato.

4 - Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti per le finalità del presente protocollo, vengono raccolti e trattati - ai sensi della vigente normativa in materia (GDPR - Regolamento UE 2016/679), come recepita nei propri atti e regolamenti aziendali - come da informativa (Artt. 13 – 14 Regolamento EU 2016/679) e sulla base del relativo consenso espresso. Le parti inoltre si impegnano, rispettivamente per i propri operatori, a mantenere il più stretto obbligo di riservatezza nei confronti di terzi e ad astenersi da qualunque uso improprio delle informazioni di cui abbiano avuto conoscenza in attuazione del presente accordo.

5 - Le parti prendono atto di essere tenute al rispetto dei principi e delle previsioni del "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" e del connesso Codice Etico, ove adottati e resi conoscibili, in ottemperanza al D.Lgs. 08.06.2001, n. 231, che dichiarano di conoscere e di accettare. Le presenti previsioni costituiscono parte integrante degli accordi instaurandi o instaurati e dispiegano i propri effetti fino al completamento del rapporto.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.
Milano, li

PER L’A.S.P. GOLGI REDAELLI

**IL DIRETTORE GENERALE/
LEGALE RAPPRESENTANTE**
Dott. Enzo LUCCHINI

**PER IL COMANDO PROVINCIALE
DEI VIGILI DEL FUOCO DI MILANO**

IL COMANDANTE
Ing. Nicola MICELE

Allegato 1



Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”

**DISPOSIZIONI PER L’OSPITALITA’ DI VIGILI DEL FUOCO PRESSO I CONVITTI AZIENDALI degli ISTITUTI REDAELLI DI
MILANO E REDAELLI DI VIMODRONE**

Art. 1 – Ammissione

L’ammissione ai convitti aziendali è subordinata alla presentazione della domanda secondo lo schema riportato nell’allegato “A” ed all’affettiva disponibilità di posti liberi presso i locali del convitto destinati al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano ai sensi del Protocollo d’Intesa stipulato allo scopo.

Art. 2 – Permanenza in convitto

L’ospitalità nei convitti aziendali è a carattere temporaneo (massimo tre anni), sulla base del periodo evidenziato nella domanda, e di norma non può essere superiore alla durata del protocollo d’intesa stipulato. Eventuali motivate deroghe dovranno essere tempestivamente richieste dal Comando ed autorizzate dalla Direzione Generale dell’ASP.

Il periodo di permanenza viene computato (anche ai fini della corresponsione della relativa quota) a decorrere dal primo giorno del mese, e per l’intera mensilità anche in caso di rilascio anticipato rispetto a fine mese.

Il posto letto assegnato è personale e non è cedibile.

L’Azienda, su proposta motivata della Direzione Operativa degli Istituti, può disporre l’allontanamento dal convitto, in qualsiasi momento per inosservanza delle disposizioni del presente articolato o per il venir meno delle condizioni contrattuali.

I provvedimenti di allontanamento vengono comunicati al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano, con indicazione delle relative motivazioni.

In particolare l’Azienda, ha la facoltà di allontanare l’ospite dal convitto per condotta comunitaria riprovevole; quando l’ospite crei difficoltà, disagio o disturbo alla buona convivenza degli altri ospiti o quanto si rifiuti ripetutamente di adempiere agli obblighi di cui agli articoli 4 e 5.

Per ogni giorno di permanenza oltre la data di allontanamento ordinata, l’Azienda farà carico all’occupante della somma di euro 20,00/die.

Art. 3 – Condizioni contrattuali

Le presenti disposizioni sono portate a conoscenza dell’assegnatario e sottoscritte per accettazione. L’ospitato/a, accettando il posto in convitto, s’impegna ad osservare le condizioni relative all’ospitalità contenute nella presente, nelle disposizioni sottoscritte all’atto della domanda (allegato “A”), nonché quelle che l’Azienda riterrà opportuno modificare o introdurre in futuro.

Art. 4 – Condizioni economiche

L’inserimento in convitto comporta l’accollo da parte dell’assegnatario delle spese di alloggio e conduzione del convitto (luce, acqua, riscaldamento, gas, uso dei locali e sale comuni) quantificate nella quota pro capite mensile, pari a € 150,00. La quota in questione viene saldata mensilmente in via anticipata con versamento presso la cassa economale di Istituto entro e non oltre il 20° giorno del mese precedente; la quota per il primo mese di permanenza viene saldata contestualmente all’ingresso al convitto.

Il mancato versamento della quota nei termini dati comporta la decadenza del diritto all’occupazione degli spazi assegnati e la conseguente comunicazione al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Milano.

L'ingresso in convitto, o la disdetta dell'ospitalità, successivamente al primo del mese, ed eventuali giorni di assenza compiuti per qualsiasi motivo, non costituiscono titolo alla riduzione del pagamento della quota, né ad alcun rimborso della medesima.

In caso di deroghe al tempo di permanenza ai sensi dell'art. 2 il corrispettivo resta fissato in € 150,00 per mese o frazione di mese.

Art. 5 – Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario è tenuto a provvedere alla pulizia della propria stanza (camera e servizi igienici) e dei locali annessi (antibagno, ecc.). Il responsabile dei Servizi Generali dell'Istituto sorveglierà la corretta effettuazione di quanto sopra.

L'assegnatario non ha accesso ai reparti di degenza dell'Istituto ospitante e deve comunque evitare di tenere comportamenti che possano in alcun modo allarmare o infastidire i degenti.

Il Vigile alloggiato presso i convitti deve osservare le norme sulla privacy e comunque trattare con la massima riservatezza tutte le notizie di cui venga a conoscenza, anche accidentalmente, riguardanti gli altri ospiti, i degenti ed il personale.

Durante la permanenza in convitto, il Vigile è tenuto all'osservanza dei Regolamenti interni e ad evitare comportamenti lesivi della dignità della persona

Nel perdurare dell'emergenza pandemica i soggetti che accedono alla struttura dovranno, in ogni caso e sino a disposizioni legislative diverse e/o a differenti indicazioni del Responsabile Covid aziendale, rispettare tutte le precauzioni di prevenzione della pandemia ed essere in possesso di Green Pass conforme alle previsioni normative vigenti nel tempo, con particolare riferimento agli operatori ed alle strutture di carattere sanitario e assimilate. Saranno tenuti, altresì, al rispetto delle disposizioni vigenti in struttura per la limitazione ed il contenimento del contagio, anche secondo le indicazioni emanate dal Responsabile Covid aziendale,

Eventuali infrazioni alle norme sopra riportate comportano la perdita del diritto all'alloggio presso il convitto, sulla base di segnalazione scritta e circostanziata da parte della Direzione Operativa degli Istituti.

Art. 6 – Risarcimento danni

Gli ospiti sono ritenuti responsabili del corretto utilizzo e della conservazione degli arredi, degli impianti e delle attrezzature in dotazione al convitto. L'identificazione dei beni in dotazione al singolo ospite e agli ospiti della medesima stanza avviene mediante verbale di consegna dei beni al momento dell'ingresso in convitto. Tutti gli ospiti che usufruiscono delle parti comuni sono tenuti al loro corretto utilizzo e possono essere chiamati in solido a rimborsare i danni arrecati, qualora non sia oggettivamente possibile risalire al responsabile del danneggiamento.

Più precisamente, per danni arrecati a beni delle singole stanze, se non sia stato possibile identificare il responsabile, il rimborso del danno verrà addebitato in parti uguali a coloro che risulteranno assegnatari dei posti letto della singola stanza; similmente, il rimborso dei danni arrecati alle parti comuni, verrà addebitato in parti uguali a tutti gli ospiti che risulteranno assegnatari dei posti letto dell'intera ala del convitto dove è stato rilevato il danno.

Il rimborso del danno verrà richiesto previa comunicazione scritta del singolo ammontare a cura della Direzione d'Istituto.

Il Vigile del Fuoco s'impegna a riconoscere ed onorare il debito, così come partecipatogli con detta comunicazione scritta, rinunciando preventivamente ad azioni in opposizione.

Art. 7 – Visite

Presso i convitti non è ammessa l'ospitalità e la presenza di persone estranee e comunque non appartenenti specificatamente alla comunità ospitata. Eventuali eccezioni, brevi visite di parenti o conoscenti, devono essere preventivamente autorizzate dal responsabile della gestione dei convitti. La violazione di questa specifica norma, comporta l'allontanamento immediato e definitivo dell'ospite e la decadenza da qualsiasi ulteriore possibilità di alloggio nei convitti dell'Azienda.

Art. 8 – Responsabile della gestione dei convitti

Responsabile dei convitti presso ciascuna sede è il Responsabile dei Servizi di Governo, al quale l'ospite dovrà fare riferimento, per ogni problema connesso all'ospitalità ed al corretto utilizzo delle strutture ed impianti.

La Direzione d'Istituto è, inoltre, tenuta agli adempimenti connessi all'ospitalità presso le autorità competenti e secondo le relative norme vigenti nel tempo.

.....

Per accettazione, il Vigile del Fuoco Sig.

Data,

Allegato "A"

All'ASP Golgi-Redaelli

c.a. Si g. Direttore Operativo degli istituti

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONVITTO DELL'ISTITUTO

- P. Redaelli di MILANO info.redaelli_mi@golgiredaelli.it
- P. Redaelli di VIMODRONE info.redaelli_vi@golgiredaelli.it

Visto il Protocollo d'Intesa stipulato fra le parti,

il sottoscritto, per conto del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano, chiede l'ammissione al convitto del Vigile del Fuoco

Sig. nato/a il
..... residente a via n° tel.
..... codice fiscale

per il periodo dal al.....

Il Vigile del Fuoco sopra indicato – sottoscrivendo la presente domanda - dichiara di conoscere e s'impegna ad osservare tutte le condizioni relative all'ospitalità contenute nelle "DISPOSIZIONI PER L'OSPITALITA' DI VIGILI DEL FUOCO PRESSO I CONVITTI INTERNI" anche come eventualmente aggiornate e modificate dall'Azienda.

In particolare si impegna:

a rimborsare gli oneri di conduzione nella misura mensile stabilita, con versamento anticipato presso la cassa economale di Istituto entro e non oltre il 20° giorno del mese precedente;

a non cedere il posto letto assegnato ed a lasciare il posto in convitto alla scadenza del periodo concesso su semplice invito della Direzione d'Istituto;

a lasciare il posto in convitto prima del termine se vengono meno le ragioni di necessità o se la Direzione di Istituto dispone l'allontanamento così come previsto nelle disposizioni per l'ospitalità presso i convitti;

al corretto utilizzo ed alla conservazione degli arredi, impianti ed attrezzature presenti nei locali, così come descritti nel verbale di consegna da sottoscrivere all'atto dell'ingresso in convitto e dei locali medesimi;

alla refusione di eventuali danni, rinunciando preventivamente ad azioni in opposizione, riconoscendo il credito dell'Azienda nei suoi confronti dietro semplice richiesta scritta della medesima;

a provvedere alla pulizia dei locali assegnati;

a non ammettere persone estranee nei locali del convitto, senza preventiva autorizzazione del responsabile del convitto medesimo.

Data

per il Comando

Firma

Il Vigile del Fuoco

Firma